

Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Milano 03.06.2014

**ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
COLLEGIO DI MILANO**

composto dai signori:

(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) GRECO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GIRINO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GIRINO

Nella seduta del 27/03/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In data 18 settembre 2013, la società odierna ricorrente lamentava all'intermediario resistente con cui aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria nel luglio 2009, l'applicazione da parte di quest'ultimo di interessi usurari pari all'11,368% a fronte di un tasso soglia dei 10,365%. Il consulente all'uopo incaricato dalla ricorrente e redattore del reclamo cui allegava relativa perizia elaborata per conto della ricorrente stessa, rilevava come il tasso dell'11,368% fosse la risultante del tasso di interesse corrispettivo sommato al tasso di mora (Euribor -365- 3 mesi + 5 punti percentuali) e come la resistente avesse anche applicato interessi anatocistici in aperta violazione della vigente normativa. Non solo, dunque, il contratto era da ritenersi nullo *ab origine* così come stabilito dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 350/2013, ma alla ricorrente spettava il rimborso degli interessi illegittimamente addebitate e pari a € 5.805,36.

Nella replica del 23 ottobre 2013, la resistente evidenziava che il contratto di leasing prevedeva un interesse corrispettivo del 5,3879%, dunque abbondantemente inferiore al tasso soglia vigente al tempo della stipula. Inoltre, la richiamata sentenza della Cassazione si limitava a stabilire come *anche* gli interessi moratori possano ritenersi usurari se superiori al tasso soglia. La stessa Banca d'Italia, nelle " *Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'usura*" espressamente prevedeva l'esclusione degli interessi di mora dal calcolo dei tassi antiusura. Pertanto il resistente rigettava l'istanza della ricorrente cui richiedeva il pagamento del canone scaduto nel mese di settembre.

Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Milano 03.06.2014

Insoddisfatta del riscontro ottenuto, la ricorrente presentava ricorso il 22 novembre 2013 in cui ribadiva le sue richieste restitutorie e di declaratoria di nullità, limitatamente all'asserito superamento della soglia usuraria.

Nelle controdeduzioni, depositate il 15 gennaio 2014, la resistente contestava ognuna delle istanze della ricorrente, in particolare, con riguardo all'asserita violazione del divieto di anatocismo, affermava di aver seguito quanto prescritto dalla normativa, essendosi limitata ad addebitare interessi scaturenti da un piano finanziario (ammortamento alla francese) che escludeva la violazione dell'art.1283 c.c. e ribadiva l'incomputabilità degli interessi di mora in aggiunta a quelli corrispettivi nella valutazione del tasso soglia, vista la differente natura ed origine dell'interesse moratorio, quale onere a carico di un contraente nel caso di ritardato adempimento di un'obbligazione, rispetto a quello corrispettivo. Infatti la *ratio* della citata pronuncia della Suprema Corte, come già sottolineato in sede di riscontro al reclamo, risiedeva nel divieto di pattuizione di singole voci di tasso, non certo della sommatoria delle stesse, ultra soglia. Tanto più che le condizioni generali del contratto sottoscritte alla stipula prevedevano un tasso di mora pari all'Euribor 3 mesi vigente il giorno della scadenza del pagamento maggiorato di 5 punti, non, quindi, un tasso in aumento rispetto al corrispettivo, ma in sostituzione del medesimo e con decorrenza dalla scadenza del pagamento fino all'effettivo versamento. Alla luce di quanto esposto la resistente concludeva chiedendo al Collegio la reiezione del ricorso.

Il 19 marzo 2014, la ricorrente replicava alle controdeduzioni ribadendo quanto sostenuto nel ricorso, evidenziando come la resistente, nelle more del presente procedimento, avesse incaricato una società per il recupero delle rate scadute contestualmente segnalando la ricorrente al CRIF ed integrando la domanda del ricorso con la richiesta di compensazione delle rate insolute con quanto trattenuto dalla resistente a titolo di interessi asseritamente oltre soglia, l'intestazione del bene oggetto di leasing a proprio nome previo versamento del riscatto e la cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi.

DIRITTO

La lite s'informa ad uno stilema ormai diffuso in tema di usura, riposante sull'erronea lettura della pronuncia di Cass. 350/2013, la quale ha notoriamente asserito che, ai fini dell'applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superino il limite stabilito dalla legge quali che sia il titolo in base al quali essi sono promessi o pattuiti, includendosi dunque nel raggio operativo della norma anche l'interesse moratorio.

Parte ricorrente desume che, nella specie, la sommatoria dell'interesse corrispettivo e di quello moratorio condurrebbe al superamento del tasso usurario vigente all'epoca della stipula del contratto (intervenuta il 9.7.2009, dunque pienamente ricadente nella competenza *ratione temporis* di questo Arbitro). Tuttavia, siffatta lettura stravolge il significato e la portata della decisione della S.C. dinanzi menzionata per la buona ragione che con essa la Cassazione non ha fatto altro che reiterare un percorso argomentativo già

Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Milano 03.06.2014

altrove manifestato (Cass. 22 aprile 2000 n. n. 5286; 22 aprile 2004 n. 5286; 4 aprile 2003 n. 5324) che si conchiude nell'affermazione del principio, di per sé ovvio, per il quale il tasso usurario resta tale quantunque sia pattuito a titolo moratorio. Evidente essendo la diversa natura e funzione dell'interesse corrispettivo e dell'interesse moratorio (il primo proteso a remunerare l'intermediario per la messa a disposizione del denaro in favore *dell'accipiens*, il secondo mirante a forfettizzare il danno conseguente all'inadempienza del debitore), ciò che la Cassazione afferma è che anche l'interesse moratorio non possa di per sé collocarsi ad un livello superiore al tasso usurario convenzionalmente determinato per legge sulla base di rilevamenti statistici dei tassi normali vigenti sul mercato.

La ricorrente giunge ad opposta conclusione attraverso uno snodo logico palesemente non condivisibile in quanto basato sul raffronto ottenuto previa sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso moratorio e la comparazione del totale al livello del tasso usurario. Con ciò si introduce un concetto estraneo sia alla *ratio* delle norme sia alla lettura datane dalla S.O. L'aprioristica sommatoria dei due tassi contrattualmente previsti e assolventi funzioni tutt'affatto diverse conduce ad un risultato del tutto inaccettabile sul piano logico, giuridico e financo fattuale. È evidente infatti che, al verificarsi del presupposto applicativo dell'interesse al tasso di mora (inadempienza del debitore), quest'ultimo va a sostituirsi e non già a sommarsi al tasso corrispettivo.

In aderenza a quanto quivi sinteticamente ribadito, questo Arbitro ha già avuto modo di esprimersi in altre occasioni (cfr., in particolare Collegio Napoli decc. nn. 125/2014 e 5877/2013), per cui non si ravvisano ragioni tali da indurre il Collegio a mutare l'orientamento sin qui osservato.

Ne consegue che il ricorso non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA

**La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy.*